

# Comune di Colonna

Provincia di Roma

COMUNE



COLONNA

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)*

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_*

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento-----                                      | 3 |
| Art. 2 - Finalità -----  | 3 |
| Art. 3 - Definizione delle entrate tributarie -----                        | 3 |
| Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali -----                      | 3 |
| Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe -----               | 3 |
| Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni-----             | 4 |
| Art. 7 - Forme di gestione delle entrate -----                             | 4 |
| Art. 8 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali ----- | 4 |
| Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie -----          | 4 |
| Art. 10 - Dichiarazioni tributarie -----                                   | 5 |
| Art. 11- Attività di verifica e controllo -----                            | 5 |
| Art. 12 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica-----          | 5 |
| delle entrate tributarie e patrimoniali-----                               | 5 |
| Art. 13 - Sanzioni -----   | 6 |
| Art. 14 - Interessi -----  | 6 |
| Art. 15 - Compensazione -----  | 6 |
| Art. 16 - Accertamento con adesione -----                                  | 6 |
| Art. 17 - Contenzioso tributario -----                                     | 7 |
| Art. 18 - Riscossione -----  | 7 |
| Art. 19 - Rateizzazione dei pagamenti -----                                | 7 |
| Art. 20 - Sospensione e modifica dei termini dei pagamenti -----           | 9 |
| Art. 21 - Rimborsi -----   | 9 |
| Art. 22 - Importi minimi-----  | 9 |
| Art. 23 - Disposizioni finali -----  | 9 |

**CAPO PRIMO**  
**Oggetto del Regolamento. Finalità**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Colonna con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

**Art. 2 - Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

**CAPO SECONDO**  
**DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

**Art. 3 - Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

**Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**CAPO TERZO**  
**DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE.**  
**AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI,**  
**ESECUZIONI ED ESCLUSIONI**

**Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine previsto da norme statali, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

## **Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

## **CAPO QUARTO GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### **Art. 7 - Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

### **Art. 8 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali**

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

### **Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

## **Art. 10 - Dichiarazioni tributarie**

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione e del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione e a presentare il documento di identità entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

## **Art. 11- Attività di verifica e controllo**

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **Art. 12 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili

al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

### **Art. 13 - Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

### **Art. 14 - Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

### **Art. 15 - Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

### **Art. 16 - Accertamento con adesione**

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il Decreto Legislativo 16 giugno 1997 n. 218 e s.m.i. in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997 n. 449.

## **CAPO QUINTO CONTENZIOSO**

### **Art. 17 - Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al funzionario responsabile del tributo titolare della posizione organizzativa in cui è collocato il servizio tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

## **CAPO SESTO RISCOSSIONE. RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE**

### **Art. 18 - Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

### **Art. 19 - Rateizzazione dei pagamenti**

1. In presenza di condizioni di disagio economico, su specifica richiesta del contribuente, può essere concessa la rateizzazione dell'importo complessivo indicato negli avvisi di accertamento e/o nelle ingiunzioni fiscali di pagamento.
2. La richiesta motivata di rateizzazione deve pervenire al Comune o all'agente della riscossione concessionario del servizio, prima che siano state avviate le procedure esecutive.
3. Il debito, oggetto di rateizzazione, può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.
4. Qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente 3 (tre) rate, anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare dell'importo in un'unica soluzione. In caso di decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione non è più possibile concedergli altre rateizzazioni.

5. Qualora l'importo da rateizzare sia pari o superiore ad € 10.000,00 o le rate richieste siano superiori a 30, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
6. Sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.
7. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate da un valore determinato dal reddito lordo. Il contribuente deve autocertificare la situazione economica del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione. La concessione del beneficio della rateizzazione dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

| Fascia d'importo contenuto nell'avviso di accertamento e/o ingiunzione fiscale | Fino a 10.000 € di reddito lordo | Da 10.001 € fino a 24.000 € di reddito lordo | Oltre a 24.001 € di reddito lordo |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Fino euro 200,00   | Massimo 2 rate                   | Non rateizzabile                             | Non rateizzabile                  |
| Importi da euro 201,00 a 2.000,00  | Massimo 20 rate                  | Massimo 16 rate                              | Massimo 10 rate                   |
| Importi da euro 2.001,00 a 3.500,00  | Massimo 30 rate                  | Massimo 24 rate                              | Massimo 18 rate                   |
| Importi da euro 3.501,00 a 6.000,00  | Massimo 40 rate                  | Massimo 32 rate                              | Massimo 24 rate                   |
| Importi da euro 6.001,00 a 10.000,00   | Massimo 48 rate                  | Massimo 42 rate                              | Massimo 36 rate                   |
| Oltre 10.001,00  | Massimo 60 rate                  | Massimo 50 rate                              | Massimo 44 rate                   |

8. Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate dall'"*indice Alfa*": ovvero dal rapporto percentuale tra il debito complessivo ed il valore della produzione dell'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione (calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle variazioni dei lavori/rimanenze in corso su ordinazione ed ad altri proventi e ricavi). La rateizzazione è concedibile solo qualora il valore dell'"*indice Alfa*" sia superiore a due. La richiesta di rateizzazione deve contenere l'autocertificazione del valore della produzione come risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero per le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall'ultimo Modello Unico presentato. La concessione del beneficio della rateizzazione dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

| <b>Alfa = (Debito Complessivo/Valore della Produzione)*100</b> |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Valore dell'Indice Alfa</b>                                 | <b>Numero di rate</b> |
| Indice Alfa inferiore a 2                                      | Non rateizzabile      |
| Indice Alfa compreso tra 2 e 4                                 | Massimo 12 rate       |
| Indice Alfa compreso tra 4 e 7                                 | Massimo 24 rate       |
| Indice Alfa superiore a 7                                      | Massimo 36 rate       |



## **Art. 20 - Sospensione e modifica dei termini dei pagamenti**

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

## **Art. 21 - Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del tributo su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

## **Art. 22 - Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale effettua per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto al di sotto dell'importo minimo stabilito nel regolamento comunale specifico che disciplina ogni tributo.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

## **CAPO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.